

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER INDAGINI INTERNE

IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA KNORR-BREMSE AG
DEL 24 NOVEMBRE 2022



KNORR-BREMSE



Indice

1.	Ambito di applicazione.....	4
2.	Canali di segnalazione	4
2.1.	Canali di segnalazione decentralizzati	4
2.2.	Canali di segnalazione centrali	4
3.	Libera scelta dei canali di segnalazione	4
4.	Persone autorizzate alla segnalazione	4
5.	Forma della segnalazione	4
6.	Principi di base per indagini interne	5
6.1.	Principio di legalità	5
6.2.	Riservatezza & anonimato	5
6.3.	Divieto di discriminazione	5
6.4.	Procedura corretta	6
6.5.	Conflitti di interesse	6
6.6.	Economia dei dati	6
6.7.	Chiarimenti puntuali	6
6.8.	Collaborazione con agenzie governative e tutela degli interessi legittimi	6
6.9.	Sanzioni e azioni correttive appropriate	7
6.10.	Cultura dell'errore & ricerca della causa	7
7.	Responsabilità	7
7.1.	Principio della responsabilità locale	7
7.2.	Casi rilevanti a livello di gruppo aziendale	7
7.3.	Dipartimenti responsabili	8
7.4.	Diritto di avocazione	8
8.	Procedura d'indagine	9
8.1.	Controllo iniziale	9
8.2.	Misure correttive immediate	9
8.3.	Trasmissione della segnalazione	9
8.4.	Verifica della segnalazione & comunicazione interna	9
8.5.	Coinvolgimento delle autorità	10
8.6.	Avvio delle indagini	10
8.7.	Decisione di accesso ai sistemi di comunicazione	10
9.	Poteri di indagine	10
9.1.	Indipendenza e autonomia	10
9.2.	Protezione delle prove („legal hold“)	11
9.3.	Colloqui	11
9.4.	Accesso ai locali aziendali	11
9.5.	Accesso alla documentazione	11

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER INDAGINI INTERNE



9.6. Accesso e valutazione delle comunicazioni	11
9.7. Coinvolgimento di altri dipartimenti e individui esterni	12
9.8. Trasmissioni di dati personali	12
10. Conclusione delle indagini	12
11. Sanzioni e azioni correttive	12
12. Ricerca delle cause („root cause analysis“)	12
13. Termini & Informazione ai segnalanti e alle persone interessate	13
13.1. Conferma di ricezione	13
13.2. Primo riscontro (riscontro entro 3 mesi)	13
13.3. Altri riscontri	13
13.4. Comunicazione finale al segnalante.....	13
13.5. Informazione sulla divulgazione dell'identità.....	13
13.6. Informazione alle persone coinvolte	13
13.7. Responsabilità dei riscontri	14
13.8. Diritto di correzione, cancellazione, opposizione e ricorso.....	14
14. Documentazione	14
14.1. Requisiti della documentazione	14
14.2. Luogo di conservazione	14
14.3. Durata della conservazione & concetto di cancellazione	15
15. Reportistica interna	15
15.1. Casi locali	15
15.2. Casi rilevanti a livello di gruppo aziendale	16
16. Protezione dei dati	16
16.1. Obbligo legale (art. 6, par. 1 lett. c del GDPR).....	16
16.2. Interessi legittimi (art. 6, par. 1 lett. f del GDPR)	16
17. Adattamento alle disposizioni giuridiche locali	17
18. Verifica regolare del procedimento	17
Allegato 1 Matrice dei compiti RACI & responsabilità	18
Allegato 2 Categorie di danni (Sanctioning Committee)	19
Allegato 3 Rules of Procedure Sanctioning Committee	20

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER INDAGINI INTERNE



1. Ambito di applicazione

Queste regole procedurali disciplinano le indagini sulle possibili violazioni dei diritti umani, delle leggi, del codice di condotta e delle politiche interne, nonché la gestione di reclami e segnalazioni.

Fatte salve le disposizioni di legge locali, il regolamento si applica a tutto il gruppo aziendale. Se necessario i Regional Boards, in consultazione con la Corporate Compliance, possono adottare regolamenti diversi.

Il presente regolamento non si applica alle segnalazioni di interruzioni informatiche, attacchi informatici, fughe di dati e casi di furto di dati. Per questi casi è disponibile un portale di segnalazione separato su intranet (INAS - Incident Notification and Alarm Service).

Inoltre, il presente regolamento interno non è applicabile alla segnalazione di infortuni sul lavoro e di quasi incidenti, per i quali sono stati istituiti canali di segnalazione separati.

2. Canali di segnalazione

All'interno del gruppo Knorr-Bremse sono disponibili i seguenti canali per la segnalazione di violazioni dei diritti umani, delle leggi e delle politiche interne, nonché per la presentazione di segnalazioni e reclami su possibili rischi o inadeguatezze nell'ambito dei requisiti legali o dei diritti umani.

2.1. Canali di segnalazione decentralizzati

All'interno di ogni società del gruppo, la dirigenza è tenuta ad adottare le misure necessarie per garantire che le segnalazioni e i reclami possano essere segnalati attraverso i seguenti canali:

- Segnalazione al superiore competente
- Segnalazione all'ufficio del personale competente
- Segnalazione al Local Compliance Officer o al Regional Compliance Officer competente.

2.2. Canali di segnalazione centralizzati

In alternativa, i segnalanti possono anche contattare i seguenti uffici della Knorr-Bremse AG:

- Segnalazione alla Corporate Compliance,
- Segnalazione anonima tramite un portale online, come ad esempio l'Integrity Line,
- Segnalazione tramite un mediatore esterno o una persona di fiducia.

3. Libera scelta dei canali di segnalazione

I segnalanti possono contattare uno degli uffici di segnalazione di loro scelta.

4. Persone autorizzate alla segnalazione

Gli uffici di segnalazione accettano tutti i tipi di segnalazioni e reclami: da parte di dipendenti, liberi professionisti, tirocinanti, ecc. e da parte di persone esterne, ad esempio dipendenti di clienti o fornitori, come anche dal pubblico.

5. Forma della segnalazione

Le segnalazioni possono essere fatte in modo informale. Per quanto possibile, saranno accettate sia per iscritto che in forma orale.



6. Principi di base per indagini interne

È necessario osservare i seguenti principi nella gestione di reclami e segnalazioni e nelle indagini interne.

6.1. Principio di legalità

Tutte le indagini devono essere condotte in conformità alla legge applicabile. Le violazioni individuate devono essere eliminate senza indugio.

6.2. Riservatezza & anonimato

Per proteggere l'identità dei segnalanti, le segnalazioni possono essere inviate in forma anonima.

Tutte le segnalazioni e i reclami saranno trattati in modo confidenziale. Tutte le persone coinvolte in un'indagine o nell'elaborazione di reclami e segnalazioni sono tenute a mantenere la riservatezza nei confronti di terzi. Se necessario, saranno stipulati accordi di riservatezza adeguati.

L'identità dei segnalanti e delle persone interessate può essere divulgata solo con il loro esplicito consenso (quantomeno in forma scritta).

In deroga a quanto sopra, l'identità degli informatori può essere divulgata nei seguenti casi:

- nell'ambito di un procedimento penale su richiesta delle autorità inquirenti,
- sulla base di un provvedimento ufficiale,
- sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria,
- sulla base di una disposizione di legge, e
- se la divulgazione è necessaria per l'attuazione di misure di monitoraggio.

Individui che intenzionalmente o per grave negligenza riportano informazioni errate su presunte violazioni non avranno diritto alla tutela della propria identità.

Inoltre, l'identità degli informatori potrà essere rivelata ad altre persone solo con il loro esplicito consenso. Ciò vale anche per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità dell'informatore.

Se la divulgazione dovesse essere consentita, il segnalante dovrà essere informato in anticipo della divulgazione, a condizione che non vengano messi a repentaglio gli scopi dell'indagine o del procedimento in questione.

6.3. Divieto di discriminazione

Nessuno può essere punito o penalizzato per aver presentato una segnalazione o un reclamo in buona fede, anche se la segnalazione o il reclamo si dovessero rivelare infondati.

Il divieto di discriminazione si applica sia ai propri dipendenti che a individui esterni.

Tuttavia, il divieto di discriminazione non si applica se una segnalazione o una denuncia viene fatta contro ogni buon senso o con grave negligenza allo scopo di gettare deliberatamente discredito su altre persone, esporle a procedimenti penali o danneggiarle in altro modo, o se la denuncia o la segnalazione viene fatta contro ogni buon senso per scongiurare una misura già incombente e giustificata ai sensi del diritto del lavoro. In questi casi, i segnalanti non hanno diritto alla protezione della propria identità.

Inoltre, il divieto di discriminazione non protegge da eventuali azioni penali.



6.4. Procedura corretta

Tutte le segnalazioni e i reclami saranno esaminati in modo imparziale e obiettivo. Nel procedimento dovranno essere accertate sia le circostanze incriminanti che quelle a discarico. È possibile utilizzare esclusivamente mezzi e fonti previsti dalla legge.

Finché una segnalazione o una denuncia non sono confermate, si applica la presunzione di innocenza.

Se non è già previsto dalla legge locale, le persone interessate hanno diritto a un'audizione prima che vengano presi provvedimenti nei loro confronti.

6.5. Conflitti di interesse

Non può partecipare all'indagine o alla decisione sulle misure di monitoraggio chi ha o potrebbe sembrare avere un interesse proprio nell'esito del procedimento, ad esempio a causa di una stretta relazione con le persone interessate o perché le accuse riguardano la propria area di responsabilità.

I potenziali conflitti di interesse devono essere resi noti senza indugio.

Se si temono conflitti di interesse, le persone coinvolte non potranno inoltre essere informate sullo sviluppo del procedimento, se ciò potesse compromettere lo scopo dell'indagine.

6.6. Economia dei dati

Durante l'indagine, è necessario assicurarsi che vengano raccolti ed elaborati solo i dati necessari per l'elaborazione delle segnalazioni e dei reclami e per la loro valutazione legale.

6.7. Chiarimenti puntuali

Segnalazioni e reclami devono essere chiariti rapidamente e eventuali violazioni devono essere eliminate immediatamente.

6.8. Collaborazione con agenzie governative e tutela degli interessi legittimi

La Knorr-Bremse AG e le sue società affiliate si riservano il diritto di

- coinvolgere di propria iniziativa le autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza in risposta a una segnalazione o a un reclamo, ad esempio presentando una denuncia penale, una domanda sulla base della Leniency Notice o un'azione giudiziaria;
- collaborare con le autorità governative nelle indagini su una determinata questione, rispondere a richieste giustificate di informazioni da parte delle autorità governative e difendersi da cause civili al fine di proteggere i propri interessi legittimi e diritti di difesa.

Nel fare ciò, l'azienda interessata può, nella misura consentita dalla legge, decidere a propria discrezione di rivelare l'identità di un segnalante a lei noto, nonché le informazioni che le sono state fornite da un segnalante. Inoltre, possono essere citate altre persone come testimoni e possono essere divulgati documenti.

Il responsabile della protezione dei dati del Gruppo deve essere consultato prima che i dati vengano trasferiti ad autorità al di fuori dell'Unione Europea.

Eventuali obblighi di divulgazione o segnalazione, ad esempio ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE sugli abusi di mercato o dell'art. 43 della legge sul riciclaggio di denaro o delle corrispondenti normative estere, rimangono inalterati.



6.9. Sanzioni e azioni correttive appropriate

Le violazioni della legge devono essere corrette senza indugio.

Inoltre, devono essere adottate misure adeguate per porre rimedio ai reclami e alle segnalazioni confermate e per sanzionare le violazioni in modo appropriato.

La natura e l'entità di una sanzione vengono stabilite a discrezione della Knorr-Bremse AG, tenendo conto delle circostanze del singolo caso, in particolare della gravità e della durata della violazione, del grado di colpevolezza, del rischio di ripetizione, del ruolo della persona interessata nell'azienda e del comportamento successivo alla violazione.

La Knorr-Bremse AG e le sue società affiliate si riservano il diritto di esaurire tutte le opzioni legalmente consentite.

6.10. Cultura dell'errore & ricerca della causa

Segnalazioni e reclami dovrebbero essere utilizzati come un'opportunità per imparare dagli errori e per mettere in discussione e, se necessario, apportare modifiche alla cultura aziendale, nonché alle valutazioni dei rischi, ai processi e ai controlli esistenti.

7. Responsabilità

7.1. Principio della responsabilità locale

Segnalazioni e reclami devono sempre essere gestiti dall'azienda che riceve le segnalazioni o i reclami o a cui si riferiscono.

La rispettiva dirigenza o le persone da essa designate, in caso di dubbio il Local Compliance Officer, sono responsabili del trattamento, della segnalazione o del reclamo.

Ulteriori dettagli sono esposti nella Matrice RACI (**allegato 1**).

7.2. Casi rilevanti a livello aziendale

Se un caso dovesse avere rilevanza a livello di gruppo aziendale, questo verrà trattato sotto la supervisione del reparto specialistico competente della Knorr-Bremse AG. Un caso ha rilevanza a livello di gruppo aziendale nei seguenti casi:

- Le accuse riguardano membri del consiglio di amministrazione, di un Regional Board o un amministratore.
- Le accuse riguardano più di una società del gruppo o più di un paese.
- A causa di violazioni a livello locale o regionale, le informazioni contenute nei bilanci consolidati, nei prospetti di borsa o in altre comunicazioni della Knorr-Bremse AG ai mercati dei capitali, alle banche o agli investitori potrebbero essere errate.
- Le accuse riguardano:
 - la sicurezza o l'integrità dei prodotti;
 - schiavitù moderna e violazioni dei diritti umani, ad esempio lavoro minorile o forzato;
 - corruzione di funzionari pubblici o di partner commerciali;
 - violazioni antitrust;
 - riciclaggio di denaro;
 - violazioni di embargo e sanzioni.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER INDAGINI INTERNE



- Per le accuse potrebbero essere calcolate multe o sanzioni sulla base del fatturato del gruppo.
- La Knorr-Bremse AG o una sua società controllata potrebbero essere ritenute responsabili in solido per multe o richieste di risarcimento danni.
- Le accuse potrebbero comportare un danno alla reputazione dell'intero gruppo, ad esempio a causa di una segnalazione a livello nazionale..

7.3. Dipartimenti responsabili

Nel caso di situazioni rilevanti per l'intero gruppo, i seguenti dipartimenti specializzati saranno di fatto responsabili dell'elaborazione di segnalazioni, reclami e altri casi sospetti, nonché di eventuali misure di monitoraggio:

Tema	Dipartimento responsabile
Sicurezza & integrità dei prodotti	QM (Truck o Rail)
Rendicontazione finanziaria, contabilità & imposte	F/B
Manipolazione del mercato dei capitali, insider trading, comunicazione del mercato dei capitali, corporate governance	L/RGC
Violazioni antitrust e abuso di potere di mercato	L/RM
Corruzione, frode e riciclaggio di denaro	L/CO
Embarghi e sanzioni	L/CO
Schiavitù moderna e violazioni dei diritti umani	L/CO

di norma, le azioni investigative vere e proprie sono svolte dall'Internal Audit (V/A), previo coordinamento, nei casi di rilevanza per l'intero gruppo.

Ulteriori dettagli sono esposti nella Matrice RACI nell'**allegato 1**.

A seconda delle circostanze, tuttavia, il trattamento potrà essere affidato anche a un'altra funzione del gruppo o a fornitori di servizi adeguati, ad esempio avvocati o revisori dei conti.

7.4. Diritto di avocazione

Nei casi seguenti, anche i dipartimenti specialistici responsabili della Knorr-Bremse AG possono decidere di occuparsi di casi locali, eventualmente sulla base di un'istruzione del comitato direttivo alla direzione locale:

- le accuse riguardano la direzione locale.
- vi sono elementi che indicano che non è possibile prevedere un'indagine obiettiva e indipendente delle accuse a livello locale o che la protezione dei segnalanti da ritorsioni non sia sufficientemente garantita.
- la società non dispone delle risorse necessarie per indagare sulla questione.



8. Procedura d'indagine

8.1. Controllo iniziale

La persona o l'organismo che riceve la segnalazione o il reclamo dovrà verificare,

- se la segnalazione o il reclamo appaiono plausibili;
- se si tratta apparentemente di un caso di rilevanza per l'intero gruppo (vedere 7.2);
- in quale categoria sembra rientrare la segnalazione; e
- se è possibile un intervento immediato.

Le informazioni non plausibili dovranno essere chiarite, se possibile, con ulteriori indagini. Per quanto possibile, la segnalazione o il reclamo dovranno essere discussi con il segnalante.

8.2. Misure correttive immediate

Se il reclamo può essere risolto immediatamente, la persona o l'ente che ha ricevuto la segnalazione prenderà le misure necessarie. Il caso può quindi essere chiuso.

8.3. Trasmissione della segnalazione

Se l'informazione o il reclamo dovessero risultare plausibili e non fosse possibile un intervento correttivo immediato, l'ufficio di segnalazione dovrà inoltrare la segnalazione o il reclamo al dipartimento responsabile ai sensi del capitolo 7.3 (a meno che l'ufficio di segnalazione non sia in ogni caso l'ente competente).

Una volta ricevuta la segnalazione localmente, l'ufficio di segnalazione informerà anche il dipartimento responsabile della Knorr-Bremse AG, in base alla matrice RACI riportata nell'**allegato 1**.

Al contrario, le segnalazioni che riguardano processi locali, ma che pervengono alla Knorr-Bremse AG, verranno inoltrate al Local Compliance Officer.

8.4. Verifica della segnalazione & comunicazione interna

Il dipartimento contattato verificherà la plausibilità della segnalazione ed effettuerà una prima valutazione.

Per quanto possibile, discuterà la segnalazione con il segnalatore. Il dipartimento di protezione dei dati responsabile della rispettiva società dovrà essere coinvolto nella verifica di plausibilità.

Se il dipartimento dovesse ritenere di non essere responsabile, ma che la responsabilità appartenga a un'altra unità del gruppo, trasmetterà allora il procedimento a quest'ultima. Si consulterà inoltre con l'ufficio interessato.

Il dipartimento responsabile definirà inoltre l'ulteriore procedura da seguire e gli organismi da informare in merito alla segnalazione. I dettagli sono regolati dalla matrice RACI di cui all'**allegato 1**.

Inoltre, verificherà se la questione deve essere segnalata a una compagnia assicurativa (ad es. assicurazione D&O, assicurazione di responsabilità civile o assicurazione di copertura del rischio d'insolvenza) o se è necessaria una segnalazione ai sensi delle norme sul riciclaggio di denaro.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER INDAGINI INTERNE



Nel caso di una segnalazione ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, dovranno essere rispettati i requisiti legali in materia di riservatezza (divieto di "tipping-off"); in questi casi, una divulgazione interna delle informazioni potrebbe essere inammissibile.

Il Consiglio di Vigilanza e la Commissione responsabile per gli audit sono informati dal Comitato Esecutivo in conformità alle disposizioni del suo regolamento interno, a meno che le accuse non riguardino il comitato esecutivo stesso.

8.5. Coinvolgimento delle autorità

Se non diversamente regolato dalla legislazione locale, l'amministrazione competente o, per casi trattati a livello centrale, il comitato esecutivo deciderà se un caso dovrà essere segnalato a un'autorità, ad esempio tramite una denuncia penale o una domanda sulla base della Leniency Notice.

8.6. Avvio delle indagini

Un'indagine viene avviata quando

- esistono elementi concreti e conclusivi che fanno ritenere possibile una violazione dei diritti umani, delle leggi o delle linee guida interne (sospetto iniziale) ed esiste inoltre
- c'è ragione di credere che la questione possa essere chiarita con i mezzi disponibili in modo legalmente ammissibile e con uno sforzo ragionevole in relazione alla presunta gravità dell'accusa.

In caso contrario, il caso verrà chiuso. Inoltre, è possibile interrompere un'indagine se la violazione non sussiste più e non è possibile implementare alcun rimedio o sanzione, ad esempio perché le parti coinvolte hanno lasciato l'azienda o perché è scaduto il termine di prescrizione in base alle disposizioni penali.

Le ragioni dell'apertura di un'indagine e della decisione di non aprirla devono essere documentate

8.7. Decisione di accesso ai sistemi di comunicazione

Se nel corso dell'indagine dovesse essere necessario l'accesso ai sistemi di comunicazione, la decisione su tale accesso sarà subordinata al consenso del Chief Compliance Officer e del responsabile di Gruppo delle risorse umane, che si consulteranno con il responsabile di Gruppo della protezione dei dati.

Nel caso di casi trattati localmente, tale decisione sarà presa dalla direzione competente in conformità alle disposizioni di legge applicabili localmente e alla normativa sulla protezione dei dati del Gruppo.

9. Poteri di indagine

Nell'ambito di quanto consentito dalla legge, il dipartimento responsabile o l'organismo incaricato dell'indagine adotterà le misure che riterrà necessarie e proporzionate per chiarire i fatti.

9.1. Indipendenza e autonomia

L'indagine sarà affidata solo a soggetti con competenze sufficienti e in grado di garantire l'imparzialità.

Nello svolgimento dell'indagine, gli individui incaricati dovranno essere professionalmente indipendenti. Non sono soggetti a istruzioni professionali generali o specifiche che precludano o impediscano un'indagine e un'analisi indipendente dei fatti. Determinano in modo indipendente l'obiettivo dell'indagine e la procedura da seguire.



9.2. Protezione delle prove („legal hold“)

L'organismo responsabile dell'indagine dovrà adottare immediatamente le misure necessarie per preservare le prove, ad esempio, coinvolgendo il dipartimento informatico per impedire la cancellazione dei dati.

9.3. Colloqui

A meno che la legge locale non preveda diversamente, tutti i dipendenti sono tenuti a partecipare a un colloquio durante l'orario di lavoro e a fornire informazioni veritiere e complete.

Se le accuse sono rivolte agli interrogati stessi, questi possono rifiutarsi di rispondere a domande che metterebbero se stessi o un familiare stretto a rischio di essere perseguiti. Gli individui interessati dovranno essere informati di tale diritto prima del colloquio. Dovranno essere informati del fatto che le loro dichiarazioni potranno, in determinate circostanze, essere archiviate nei fascicoli delle autorità investigative o dei tribunali.

Verrà redatto un verbale del colloquio.

9.4. Accesso ai locali aziendali

Le persone incaricate dell'indagine avranno accesso a tutti i locali aziendali e alle sedi delle società del Gruppo Knorr-Bremse.

9.5. Accesso alla documentazione

Su richiesta, tutti i documenti a disposizione dovranno essere presentati in modo completo alle persone incaricate dell'indagine, se necessario illustrati e consegnati su richiesta. Ciò non vale per documenti e oggetti privati.

Il diritto di consultazione e di consegna NON si estende ai verbali del consiglio di amministrazione e ai progetti del consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda questi documenti, sarà necessario ottenere il consenso preventivo del membro del consiglio di amministrazione competente per gli affari legali e l'integrity, a meno che non sia egli stesso oggetto dell'indagine.

Il sequestro o il trasferimento dei documenti dovrà essere documentato (data della richiesta, motivo della richiesta).

I documenti originali dovranno essere protetti contro accesso e alterazioni non autorizzati.

9.6. Accesso e valutazione delle comunicazioni

Nel corso dell'indagine, è possibile consultare ed esaminare lettere, e-mail, chat o altre forme di corrispondenza effettuate tramite dispositivi e/o indirizzi forniti dalle società del Gruppo Knorr-Bremse, se

- esiste motivo di ritenere che in questo modo si possano ottenere informazioni rilevanti, e
- la misura risulta proporzionata rispetto all'accusa in questione e alle altre possibilità di ottenere informazioni.

In questi casi, è possibile utilizzare anche software forensi, tenendo conto dei requisiti della legge sulla protezione dei dati.

Quando si accede ai dati, occorre tenere conto dei principi di economia dei dati. È necessario utilizzare filtri e termini di ricerca adeguati per garantire che la ricerca sia limitata allo scopo dell'indagine e alle persone interessate.

Ai fini della documentazione, devono essere descritti i criteri e le fasi di ricerca, nonché gli account e i periodi di tempo rilevanti.

Dovranno essere coinvolti i responsabili della protezione dei dati delle sedi interessate o, se necessario, i loro rappresentanti.



9.7. Coinvolgimento di altri dipartimenti e individui esterni

A seconda delle circostanze, l'indagine può essere assegnata a un altro reparto o svolta da soggetti esterni idonei, ad esempio revisori, avvocati o fornitori di servizi informatici. Allo stesso modo, è possibile richiedere il supporto di altri reparti. Devono essere rispettati i principi della legislazione sulla protezione dei dati, ad esempio stipulando accordi di riservatezza e di elaborazione degli ordini.

Devono essere rispettati anche i diritti di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori.

9.8. Trasmissioni di dati personali

Nella misura in cui ciò sia necessario e ragionevole per l'elaborazione di segnalazioni e reclami e per lo svolgimento delle indagini, i dati personali possono essere trasmessi anche ad altre società del gruppo o ad avvocati, revisori dei conti o altre figure professionali coinvolte nelle indagini e trattati senza il consenso esplicito degli interessati. Saranno considerati i requisiti della normativa in materia di protezione dei dati.

10. Conclusione delle indagini

L'indagine si conclude con una relazione o una nota finale. La relazione o la nota riassume i fatti essenziali del caso, fornisce una panoramica dello svolgimento delle indagini e delle procedure di esame, nonché dei risultati emersi e della loro valutazione giuridica.

Sulla base della relazione, il dipartimento responsabile elabora una proposta di decisione in merito alle sanzioni e alle eventuali misure correttive.

11. Sanzioni e azioni correttive

Le decisioni in merito all'azione disciplinare e alle misure correttive necessarie vengono prese dall'amministrazione competente o, nel caso di indagini condotte dalla Knorr-Bremse AG, dalla direzione centrale.

Nei casi più gravi, per la preparazione della decisione dovrà essere consultato il Sanctioning Committee, che viene convocato su proposta del membro del consiglio esecutivo responsabile degli affari legali e dell'integrity.

La valutazione della gravità dell'accusa viene effettuata utilizzando i criteri indicati nell' **allegato 2**. Si tratta di una linea guida, altri o ulteriori criteri possono tuttavia essere presi in considerazione in qualsiasi momento.

Ulteriori dettagli sono contenuti nelle „Rules of Procedure“ del Sanctioning Committee (**allegato 3**).

12. Ricerca delle cause („root cause analysis“)

Se l'indagine dovesse confermare la segnalazione o il reclamo, il dipartimento responsabile esaminerà le cause della violazione, in particolare se la violazione ha cause sistemiche e se la precedente valutazione del rischio di compliance deve essere adeguata.



13. Termini & Informazione ai segnalanti e alle persone interessate

13.1. Conferma di ricezione

I segnalanti ricevono generalmente una conferma di ricezione entro sette giorni di calendario dal ricevimento della segnalazione.

Questa contiene informazioni sui passi successivi, nonché le informazioni necessarie in termini di protezione dei dati sulla tipologia e la portata del trattamento dei dati e la procedura relativa alle segnalazioni alle autorità o ad altri canali di reclamo esterni.

13.2. Primo riscontro (riscontro entro 3 mesi)

Entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione, i segnalanti riceveranno un riscontro con le seguenti informazioni:

- Se il caso è stato chiuso o è ancora aperto;
- Se la segnalazione o il reclamo sono stati confermati;
- Se è stata intrapresa o è prevista un'azione di monitoraggio e, in caso affermativo, per quale motivo; e, in caso affermativo, quale azione di monitoraggio è stata intrapresa o è prevista (ad esempio, rinvio ad altri meccanismi di risoluzione delle controversie, misure disciplinari, coinvolgimento delle autorità, modifica dei processi e dei controlli).

Tuttavia, non possono essere divulgate informazioni che potrebbero compromettere le indagini interne o l'inchiesta o che potrebbero pregiudicare i diritti della persona interessata dalla segnalazione. Inoltre, non possono essere divulgati segreti commerciali o dati personali.

13.3. Altri riscontri

Se il caso risultasse ancora aperto al momento del primo riscontro, i segnalanti riceveranno un ulteriore riscontro entro sei mesi dal ricevimento della segnalazione.

Ulteriori notifiche sullo stato della procedura saranno inviate ogni sei mesi se la procedura dovesse protrarsi.

13.4. Comunicazione finale al segnalante

Una volta completata l'indagine e presa una decisione su eventuali misure di monitoraggio, il segnalante riceverà una notifica finale.

Per quanto riguarda il contenuto, si applicano i requisiti per la relazione sullo stato di avanzamento.

13.5. Informazione sulla divulgazione dell'identità

Nella misura in cui l'identità di un segnalante debba essere divulgata in modo legalmente consentito, il segnalante dovrà essere informato in anticipo della divulgazione.

Ciò non si applica se la divulgazione potrebbe compromettere l'indagine o il procedimento giudiziario.

13.6. Informazione alle persone coinvolte

Le parti interessate verranno informate delle misure investigative dirette contro di loro e in particolare dell'accesso mirato ai loro dati personali. L'informazione deve comprendere

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER INDAGINI INTERNE



- la finalità del trattamento dei dati,
- le categorie di dati personali oggetto del trattamento,
- i destinatari dei dati in questione,
- la durata prevista della conservazione, e
- i diritti legali degli interessati.

Ciò non si applica se informare gli interessati pregiudicherebbe l'affermazione, l'esercizio o la difesa avverso pretese legali o metterebbe a repentaglio lo scopo dell'indagine. Gli interessati verranno informati entro due settimane dalla cessazione del motivo dell'impedimento.

Le informazioni non vengono inoltre fornite se compromettono la trasmissione riservata dei dati alle autorità pubbliche, ad esempio nel caso di una richiesta sulla base della Leniency Notice a un'autorità antitrust o prima della presentazione di una segnalazione di sospetto riciclaggio di denaro.

In caso di indagini governative o procedimenti giudiziari in corso, la divulgazione dovrà essere coordinata in anticipo con le autorità competenti.

Non sarà necessaria un'informazione relativa alla divulgazione se e nella misura in cui l'interessato ne è già in possesso. Inoltre, non sarà necessario informare l'interessato se, nell'ambito di una verifica di plausibilità, la persona autorizzata si limiterà a controllare i dati già disponibili in azienda, senza che si verifichino nuove raccolte di dati, elaborazioni di dati o trasmissioni a terzi.

13.7. Responsabilità dei riscontri

Il dipartimento responsabile del caso nel suo complesso è responsabile anche delle relazioni sullo stato di avanzamento e dell'informazione dei soggetti interessati.

13.8. Diritto di correzione, cancellazione, opposizione e ricorso

I diritti di rettifica e cancellazione previsti dalla legge sulla protezione dei dati, nonché i diritti legali di opposizione e di ricorso rimangono inalterati. L'archiviazione e la cancellazione dei dati raccolti avviene in conformità al concetto di cancellazione descritto di seguito.

14. Documentazione

14.1. Requisiti della documentazione

Segnalazioni e reclami, rapporti di indagine e prove raccolte durante l'indagine devono essere documentati in modo permanente e protetto dall'accesso da parte di soggetti non autorizzati. Inoltre, devono essere documentate le sanzioni e le misure correttive imposte o adottate.

14.2. Luogo di conservazione

I processi con rilevanza a livello di gruppo dovranno essere documentati nello strumento Integrity Line o, se viene introdotta una soluzione successiva, in essa.



14.3. Durata della conservazione & concetto di cancellazione

La documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata dell'indagine e successivamente come segue:

Risultato dell'indagine	Durata di conservazione
Segnalazioni confermate	24 mesi
Segnalazioni non confermate	6 mesi

I termini decorrono dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il caso è stato chiuso.

Esempio (segnalazione confermata):

Chiusura del caso il: 01 marzo 2022.

→ Inizio del termine: 01 gennaio 2023, ore 00:00.

→ Termine ultimo: 31.12.2025, 24:00.

Dopo la scadenza del termine, la documentazione dovrà essere cancellata immediatamente.

Ciò non vale se dovessero essere ancora in corso procedimenti giudiziari o ufficiali in relazione all'oggetto del caso o se si stesse ancora valutando la necessità o meno dei documenti per un'ulteriore azione legale, ad esempio per la deposizione di una denuncia.

In questo caso, i documenti dovranno essere conservati fino alla conclusione del procedimento legale. A quel punto dovranno essere immediatamente cancellati.

La cancellazione dovrà essere documentata.

Le informazioni generali sul procedimento senza riferimenti personali, ad esempio per la presentazione dei procedimenti nelle relazioni esterne o per le statistiche interne, non devono essere cancellate.

15. Reportistica interna

La reportistica interna viene effettuata secondo le linee di comunicazione delle funzioni coinvolte, nel rispetto dei diritti di privacy delle persone interessate e della protezione dei dati (principio need-to-know).

Ai fini della gestione del rischio a livello di gruppo e del resoconto sulla sostenibilità, si applica anche quanto segue:

15.1. Casi locali

I Local Compliance Officer riferiscono alla Corporate Compliance (L/CO) le seguenti informazioni:

- numero di reclami e segnalazioni gestiti localmente
- numero di reclami e segnalazioni confermati
- tipo di azione correttiva, compresa la comunicazione dei motivi della violazione.

In questo contesto non devono essere trasmessi dati personali.

Il formato delle segnalazioni è stabilito separatamente dalla Corporate Compliance (L/CO).



15.2. Casi rilevanti a livello di gruppo aziendale

La Corporate Compliance riferisce al consiglio di amministrazione, al Compliance Committee e al comitato di controllo i casi di rilevanza per l'intero gruppo e le statistiche sui casi locali.

16. Protezione dei dati

I dati personali dei segnalanti, dei soggetti interessati e, se applicabile, di altre terze parti vengono elaborati al momento della ricezione di segnalazioni e reclami, nonché durante l'ulteriore esame del caso e delle indagini.

16.1. Obbligo legale (art. 6, par. 1 lett. c del GDPR)

La raccolta e l'elaborazione dei dati secondo il presente regolamento interno sono finalizzate all'applicazione dei requisiti di legge, in particolare delle seguenti norme:

- § 10 della legge per la protezione degli informatori (HinwSchG),
- direttiva UE 2019/1937 sui segnalanti o le rispettive normative nazionali di recepimento degli stati membri dell'UE,
- § 8 della legge sulla due diligence aziendale (LkSG),
- § 6, par. 5 della legge sul riciclaggio di denaro (GwG),
- § 13 della legge generale sulla parità di trattamento (AGG),
- §§ 289 a 289f del codice commerciale tedesco e
- il dovere generale di legalità della direzione e del consiglio di amministrazione e
- il dovere di diligenza del datore di lavoro ai sensi del diritto del lavoro.

16.2. Interessi legittimi (art. 6, par. 1 lett. f del GDPR)

A prescindere da ciò, i dirigenti e i proprietari delle imprese sono tenuti a prevenire le violazioni della legge all'interno delle loro aziende, a proteggere i diritti di difesa dell'azienda e dei suoi organi e a prevenire i danni dall'esterno. Inoltre, la protezione dei segnalanti (interni) è un'estensione del dovere di diligenza del datore di lavoro.

A tal fine, è necessario chiarire le accuse e raccogliere prove per poter intraprendere azioni legali e misure correttive, se necessario. Per evitare o limitare la responsabilità, l'azienda e la sua direzione devono anche essere in grado di dimostrare di aver adottato le misure necessarie, ad esempio per disculparsi nei confronti degli organi di vigilanza, delle forze dell'ordine o delle compagnie di assicurazione.

In questo contesto, un'azienda ha un interesse legittimo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f del GDPR, a utilizzare un sistema di segnalazione per venire a conoscenza di violazioni legali e regolamentari commesse in relazione o in concomitanza con le sue attività commerciali e a chiarirle per quanto possibile. Inoltre, le aziende hanno un interesse legittimo a proteggere i propri interessi economici e i propri diritti di difesa, ad esempio attraverso domande sulla base della Leniency Notice o la cooperazione con le forze dell'ordine.

Gli interessi dei segnalanti e delle persone interessate a non essere coinvolti in un'indagine o a non esserne ritenuti responsabili passano in secondo piano rispetto a tali interessi.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER INDAGINI INTERNE



È vero che l'esame e l'indagine di segnalazioni e reclami possono avere conseguenze considerevoli per le persone interessate, ad esempio attraverso procedimenti penali, licenziamento o richieste di risarcimento danni. Tuttavia, questi svantaggi non sono la conseguenza della raccolta dei dati, ma del comportamento delle persone interessate. Non vi è alcun interesse legittimo a non essere ritenuti responsabili della propria condotta se ciò avviene nel quadro della legge e in conformità ai principi dello stato di diritto. Il presente regolamento interno lo garantisce.

17. Adattamento alle disposizioni giuridiche locali

Il presente regolamento interno può essere adattato alle disposizioni di legge locali dal Regional Board competente in accordo con la Corporate Compliance.

18. Verifica regolare del procedimento

L'efficacia e l'adeguatezza della procedura di segnalazione e di reclamo saranno esaminate una volta all'anno e, se necessario, adeguate.

Indipendentemente da ciò, la procedura dovrà essere riesaminata su base ad hoc, ad esempio nel caso in cui si preveda una situazione di rischio significativamente diversa o sostanzialmente ampliata, ad esempio a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, progetti o di un nuovo settore di attività.

La Corporate Compliance (L/CO) si occupa della revisione.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER INDAGINI INTERNE

Allegato 1 Internal investigations & complaint management

Roles & responsibilities

Task	MD/LCO (local)	Corporate functions *	L/CO	F/CR	Internal Audit V/A	Executive Board**
■ Initial contact w/ whistle-blowers & complainants & 1st pre-screening of complaint & information	Responsible Local complaints	Informed	Responsible Speak-up platform	–	–	–
<ul style="list-style-type: none"> ■ Assessment of notice/complaint ■ Information of internal stakeholders ■ Proposals for next steps & investigation plan ■ Proposals for remedial action & sanctions. ■ Root cause analysis & monitoring of remediation. 	Responsible local cases	Responsible cases w/ group-wide relevance **	Consulted cases w/ group-wide relevance	–	Informed cases w/ group-wide relevance	Informed cases w/ group-wide relevance
■ Conducting the investigation & investigation report.	Responsible local cases	Responsible group-wide relevance	Consulted	–	Supports	Informed
■ Decision on remedies & sanctions and notifications to external authorities (e.g., leniency applications).	Responsible local cases	Consulted	Consulted group-wide relevance	Consulted group-wide relevance	Consulted group-wide relevance	Responsible group-wide relevance
■ Implementation of remedies & sanctions.	Responsible all cases	Informed	Informed	Informed	Informed	Informed
■ Reporting (e.g., # cases, type of incident etc.).	–	Responsible	Informed	Informed	Informed	Informed
■ Annual evaluation of complaints mechanism – § 8(4) LkSG.	–	Consulted	Responsible	Consulted	Consulted	Informed

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER INDAGINI INTERNE

Allegato 2 Categorie di danni (Sanctioning Committee)

La gravità di una segnalazione viene valutata in base ai seguenti criteri:

Rischio	Grave	Medio	Basso
Pericolo o danno alla vita e all'incolumità fisica	Sì	No	Altri casi
Potenziale di danno per KB (senza sanzioni)	> 1.000.000 €	> 500.000 €	
Rischio di sanzione pecuniaria	> 500.000 €	Sì	
Rischio di responsabilità penale	Rischio di pena detentiva	Nessuna pena detentiva	
Pubblico	Segnalazione nazionale	Segnalazione locale	
Coinvolgimento dei vertici aziendali (direzione, consiglio di amministrazione)	Sì	No	
Violazione dei requisiti interni di conformità	Sistematica, ripetuta	-	



REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER INDAGINI INTERNE

Allegato 3 Rules of Procedure Sanctioning Committee

Nota

Il regolamento interno del Sanctioning Committee è stato adottato dal comitato direttivo della Knorr-Bremse AG il 24.02.2022 (riunione del comitato direttivo n. 194). e non viene qui allegato per motivi di spazio.